

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "ARNAS" G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE MULTIDISCIPLINARE PERMANENTE DI DIRIGENTI MEDICI ANESTESISTI – ATTUAZIONE L.R. 18 SETTEMBRE 2025, N. 26.

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "ARNAS" G. Brotzu di seguito denominata ARNAS G. Brotzu, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, cap 09124, C.F. e P.IVA 02315520920 nella persona del Direttore Generale, Dott. Maurizio Marcias

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, di seguito denominata ASL Gallura, con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana n. 2-2A, C.F. e P.IVA 02891650901, nella persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Irione

PREMESSO CHE

- La Regione Sardegna, con L.R. 18 settembre 2025, n. 26 *"Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019"*, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, conformemente a quanto disposto all'art. 2 della legge regionale di cui trattasi, definisce tempi e modalità organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti.

- L'art. 3 della L.R. 18 settembre 2025, n. 26 prevede l'istituzione della Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, e al comma 3 si dispone

che “i componenti sono individuati, su base volontaria, nell’ambito del personale dipendente dell’azienda sanitaria regionale. In caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati tra i dipendenti di altre aziende sanitarie od enti del servizio sanitario regionale”.

- La ASL Gallura, trovandosi nell’attuale impossibilità di istituire la Commissione multidisciplinare permanente, così come previsto dall’art. 3 della legge regionale richiamata in premessa, a causa della mancata adesione del personale aziendale appartenente al profilo di Dirigente Medico – Anestesista, ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione di Dirigenti Medici Anestesisti dell’ARNAS G. Brotzu.

- L’ARNAS G. Brotzu, verificata la disponibilità dei propri Dirigenti Medici specialisti, si è resa disponibile alla stipula della convenzione, al fine di garantire l’istituzione della Commissione multidisciplinare permanente.

- Dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell’ARNAS G. Brotzu, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL Gallura, previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici interessati e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell’Azienda di appartenenza; pertanto, l’ARNAS G. Brotzu non è tenuta a garantire la partecipazione dei propri Dirigenti Medici Anestesisti allorquando incompatibili con le prioritarie esigenze dei propri Servizi.

- La presente convenzione configura pertanto un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N., così come previsto dall’art. 15 della L. 241/90.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

	Art. 1	
	OGGETTO	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	L'oggetto della convenzione è rappresentato dalla partecipazione alla Commissione multidisciplinare permanente dei Dirigenti Medici Anestesisti dell'ARNAS G. Brotzu, a favore della ASL Gallura, previa acquisizione della loro disponibilità.	
	Art. 2	
	MODALITA' PRESTAZIONI	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo, verranno espletate dai Dirigenti Medici a tal fine individuati, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS G. Brotzu e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa.	
	Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.	
	La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS G. Brotzu e della ASL Gallura.	
	Art. 3	
	TARIFFE E RENDICONTAZIONE	
	In ossequio a quanto disposto dal comma 6, art. 3, L.R. 18 settembre 2025, n. 26, "La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di compensi,	

gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, che è posto a carico dell'Azienda regionale presso cui è istituita la Commissione".

Art. 4

ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio compreso quello in itinere, sono a totale carico dell'ASL Gallura, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

Art. 5

DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario, fino al **30.08.2027**, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

Art. 6

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PTCP

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e

dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione, è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Gallura, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 8

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii.

È soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, e le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composto da n. 6 pagine e da n. 9 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ARNAS G. Brotzu

ASL Gallura

Dott. Maurizio Marcias

Dott. Antonio Irione